



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Servizio controllo di legittimità

Spett.le

Ministero della Difesa (Comando delle Forze Operative
Terrestri di Supporto)
Direzione di Intendenza

pec: comfoterspt@postacert.difesa.it

RILIEVO FORMALE

Tipologia:	Rilievo CVEN – Controllo preventivo di legittimità
Rif. Protocollo Corte dei conti:	N. 5526 del 21/09/2022
Estremi decreto oggetto di rilievo:	Decreto n. 57 del 14/09/2022 – Approvazione dell’Accordo Quadro n. 22 di repertorio datato 8/07/2022 stipulato tra il Comando delle Forze Operative Terrestri e la ditta FRIGOFRUTTA s.r.l, -

OSSERVAZIONI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

In data 21 settembre 2022 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il seguente atto:

Decreto n. 57 del 14/09/2022 – Approvazione dell’Accordo Quadro n. 22 di repertorio datato 8/07/2022 stipulato tra il Comando delle Forze Operative Terrestri e la ditta FRIGOFRUTTA s.r.l, a seguito di espletamento di procedura ristretta (ex art. 61 D.Lgs



CORTE DEI CONTI

50/2016), inerente la fornitura di derrate alimentari per gli Enti e i Reparti dipendenti dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, nello specifico Lotto 6 per un periodo di 24 mesi - Ortofrutta fresca per gli Enti con sede a Bracciano, Civitavecchia, Pesaro e Sabaudia Area "A", per un importo offerto pari a 216.716,50 I.V.A. esente.

A seguito di esame dell'atto si rileva quanto segue:

- 1) dal decreto in esame emerge che trattasi di spesa delegata a valere sul capitolo n. 4247/1/66 "Acquisto di derrate alimentari", per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Nel decreto si legge al riguardo : *"Preso atto che l'Accordo Quadro, stipulato a seguito della presente procedura, non comporta alcun impegno finanziario da parte del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto e che gli stessi verranno assunti attraverso gli appositi atti di adesione che i Funzionari delegati degli Enti dipendenti potranno in essere di volta in volta, a valere sulle proprie assegnazioni in contabilità ordinaria"*.

Si osserva tuttavia che l'art. 34, comma 2-bis, della l.n. 196/09 prevede quanto segue: "Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o più aperture di credito in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base



CORTE DEI CONTI

all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento”.

Trattandosi nel caso specifico, come evidenziato nel decreto in esame, di spesa finanziata con fondi in contabilità ordinaria a favore del funzionario delegato, si chiede di trasmettere la documentazione idonea a dimostrare l'assunzione dello specifico impegno di spesa delegata previsto dall'art. 34 citato (cui farà seguito l'emissione di specifici ordini di accreditamento, al momento della stipula dei singoli atti di adesione).

2) Il capitolo di bilancio n. 4247 sul quale graverà la spesa è indicato nelle premesse e non nel dispositivo.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, i chiarimenti, i documenti richiesti e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire a questa Corte entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: veneto.legittimita@corteconticert.it.

Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell'atto alla Sezione di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto “allo stato degli atti”.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, formalmente, il ritiro dell'atto stesso.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione del presente rilievo nella sezione Amministrazione trasparente (Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Corte dei conti) del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott.ssa Elena Brandolini

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Fedor Melatti

